



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

#### INFORMATIVA N. 224 - 10 SETTEMBRE 2014

SETTORE

**DICHIARAZIONI** 

# LA CHECK-LIST DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

## RIFERIMENTI

- Art. 35, D.Lgs. n. 241/97
- Art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013
- Circolare Agenzia Entrate 14.5.2014, n. 10/E
- Risoluzione Agenzia Entrate 2.9.2014, n. 82/E
- Documento di ricerca ASSIREVI n. 182

## IN SINTESI

Come noto, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute e IRAP per importi superiori a € 15.000 comporta l'obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che il professionista abilitato può apporre il visto di conformità in esame sulla propria dichiarazione.

Di seguito, in attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si propongono le linee guida fornite da ASSIREVI utilizzabili dal "certificatore" per attestare l'esecuzione dei controlli effettuati.

SERVIZI COLLEGATI











Come noto, l'art. 1, comma 574, Finanziaria 2014 ha disposto, analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, che per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui è necessario il visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97.

Di conseguenza, con riferimento ai predetti crediti è previsto un utilizzo:

- "libero" fino a € 15.000:
- vincolato all'apposizione del visto di conformità per importi superiori a € 15.000.

La nuova disposizione interessa i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione è possibile dal primo giorno del periodo d'imposta successivo (1.1.2014).


## **CREDITI OGGETTO DEL MONITORAGGIO**

I crediti oggetto del monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ed in particolare i seguenti crediti:

- IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC:
- imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770.



🖰 L'obbligo di apposizione del visto di conformità, analogamente al credito IVA, non dipende NB) dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall'ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.



In merito al computo del predetto limite di € 15.000, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E (quesito 9.1), ha precisato che tale limite va riferito alla singola tipologia di credito emergente dalla dichiarazione.

Analogamente a quanto già chiarito nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, l'Agenzia nella citata Circolare n. 10/E (quesito 9.3) specifica che il residuo ammontare del credito 2012, può essere utilizzato senza alcun vincolo fino a quando lo stesso non viene riportato nella dichiarazione 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale viene "rigenerato" quale (eventuale) credito 2013.

L'indicazione del credito nel mod. F24 in compensazione verticale, ossia a fronte del versamento della medesima imposta, non concorre al limite di € 15.000. Così, ad esempio, il versamento dell'acconto IRPEF (codice tributo "4033", anno 2014) utilizzando il credito IRPEF (codice tributo "4001", anno 2013) non concorre al raggiungimento del limite di € 15.000 in quanto tale compensazione può essere effettuata direttamente in dichiarazione, ossia anche senza la presentazione del mod. F24.



Va evidenziato che a decorrere dal 2014, per effetto dell'art. 9, comma 2, DL n. 35/2013, il limite massimo della compensazione orizzontale è aumentato a € 700.000 (in luogo del precedente pari a € 516.546,90).



Si rammenta che relativamente:

- al credito IVA, l'utilizzo superiore a € 5.000 / 15.000 è consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (con l'apposizione del visto di conformità per importi superiori a € 15.000);
- agli altri crediti, la compensazione non richiede la preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fermo restando il limite di € 15.000 al di sopra del quale è obbligatorio il rilascio del visto di conformità, come confermato nella citata Circolare n. 10/E (quesito 9.2).

## RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

### **SOGGETTI ABILITATI**

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono i medesimi che possono rilasciare il visto ai fini del credito IVA.

Trattasi dei seguenti soggetti (iscritti nell'apposito registro tenuto dalla DRE):

- dottore commercialista / esperto contabile;
- consulente del lavoro:
- **perito / esperto tributario** iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;

abilitato alla trasmissione telematica

• responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese (Informativa SEAC 17.1.2014, n. 14).

# Società di capitali soggette al controllo contabile

Per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale della società, **anche dal soggetto che esercita il controllo contabile** attestante l'esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

## "AUTO" VISTO DI CONFORMITÀ

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 2.9.2014, n. 82/E ha chiarito che il professionista in possesso dei requisiti sopra esaminati può "autonomamente" apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione senza dover rivolgersi a terzi.

La stessa Agenzia evidenzia che tale "comportamento" è conforme con i chiarimenti forniti nella Circolare 13.6.2001, n. 54/E in merito all'asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore.

### CHECK-LIST DEI CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2, DM n. 164/99 con il rilascio del visto di conformità è attestata la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione, ovvero la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolarità delle scritture contabili.

Tenendo presenti i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare 17.6.99, n. 134/E e dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E:

- 1. il controllo è finalizzato ad **evitare errori materiali e di calcolo** nella determinazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché nel riporto del credito dell'anno precedente;
- 2. il controllo implica la verifica:
  - della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  - della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione;



3. l'attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

In attesa che l'Agenzia delle Entrate fornisca gli auspicabili chiarimenti in merito, si propongono le linee guida (check-list) fornite da ASSIREVI nel Documento di ricerca n. 182.

Il documento è rivolto alle società di revisione a cui è demandato il controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c. e riporta la lista dei controlli documentali da effettuare ai fini dell'attestazione contenuta nella dichiarazione da certificare. I controlli differiscono a seconda della tipologia di dichiarazione (mod. UNICO SC, mod. IRAP, mod. CNM, mod. 770).

## Parte generale

- 1. Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
- 2. verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione:
  - A. intervista alle persone di riferimento (dipendenti, collaboratori e/o consulenti) per la comprensione dell'origine del credito risultante dalla dichiarazione (tale adempimento interessa principlamente le società di revisione);
  - B. verifica del corretto riporto del credito con la dichiarazione del precedente periodo d'imposta;
  - C. verifica della correttezza formale e coerenza interna della dichiarazione e verifica dell'accuratezza matematica dei calcoli utilizzati per la determinazione del credito;
- 3. ottenimento della specifica lettera di attestazione (tale adempimento interessa principlamente le società di revisione) come evidenziato nel Documento di ricerca ASSIREVI n. 149.

### Mod. UNICO SC

Ottenimento riscontri documentali per le fattispecie che hanno generato il credito ovvero verifica della corrispondenza tra l'importo del credito risultante dalla dichiarazione (quadro RN / RX, mod. UNICO SC) con le scritture contabili, nonché:

- con i modd. F24 per gli acconti versati;
- con le ricevute di pagamento e l'eventuale ulteriore documentazione di supporto per il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ex art. 165, TUIR;
- con le certificazioni rilasciate dai fondi per il credito d'imposta sui fondi comuni di investimento;
- con le certificazioni bancarie per le ritenute d'acconto subite;
- con la documentazione attestante il riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria (in caso di crediti d'imposta concessi alle imprese);
- con le dichiarazioni delle società partecipanti a operazioni straordinarie per i crediti d'imposta scaturenti da tali operazioni;
- con le delibere delle società appartenenti al gruppo in caso di cessione dei crediti d'imposta nell'ambito del gruppo.

Con riferimento al guadro RF le verifiche sono le seguenti:

- verifica della corrispondenza del rigo RF4 (utile) / RF5 (perdita) con il risultato d'esercizio desumibile dal bilancio dell'esercizio;
- ottenimento dei prospetti e delle informazioni di supporto relativi alle variazioni in aumento ed in diminuzione;
- verifica, nell'estensione ritenuta opportuna in base al giudizio professionale, della corrispondenza dei dati esposti nel quadro RF (da rigo RF7 a rigo RF56) con le scritture contabili e documenti sottostanti.



#### Mod. IRAP

- Ottenimento di riscontri documentali per i versamenti in eccesso che hanno generato il credito risultante dal quadro IC;
- ottenimento dei prospetti e delle informazioni di supporto relativi alle variazioni in aumento ed in diminuzione:
- verifica, nell'estensione ritenuta opportuna in base al giudizio professionale, della corrispondenza dei dati esposti nel quadro IC con le voci del Conto economico, con le scritture contabili e documenti sottostanti.

## Consolidato fiscale mod. CNM (\*)

- Ottenimento di riscontri documentali per le fattispecie che hanno generato il credito ovvero verifica della corrispondenza tra l'importo del credito risultante dalla dichiarazione (quadro GN, mod. UNICO SC delle società che aderiscono alla tassazione di gruppo e del quadro NX, mod. CNM) con le scritture contabili, nonché:
  - con i modd. F24 per gli acconti versati;
  - con le ricevute di pagamento e l'eventuale ulteriore documentazione di supporto per il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ex art. 165, TUIR;
  - con le certificazioni rilasciate dai fondi per il credito d'imposta sui fondi comuni di investimento;
  - con le certificazioni bancarie per le ritenute d'acconto subite;
  - con le dichiarazioni delle società consolidate per i rispettivi crediti;
  - con la documentazione attestante il riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria (in caso di crediti d'imposta concessi alle imprese) trasferiti dalle società del gruppo;
  - con le dichiarazioni delle società partecipanti a operazioni straordinarie per i crediti d'imposta scaturenti da tali operazioni;
  - con le delibere delle società appartenenti al gruppo in caso di cessione dei crediti d'imposta nell'ambito del gruppo;
- verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione nel quadro NF (e nel quadro CN)
  con il reddito risultante dalle singole dichiarazioni delle società partecipanti alla tassazione di
  gruppo;
- per ogni società inclusa nel consolidato effettuazione delle verifiche di cui al paragrafo mod. UNICO SC;
- ottenimento della specifica lettera di attestazione (tale adempimento interessa principlamente le società di revisione) come evidenziato nel Documento di ricerca ASSIREVI n. 149.
- (\*) Nel modello non è presente la specifica casella riferita all'attestazione.

### Mod. 770 Semplificato / Ordinario

- Ottenimento di riscontri documentali e con le scritture contabili dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST del mod. 770 Semplificato e SX del mod. 770 Ordinario;
- ottenimento di riscontri documentali e con le scritture contabili dei dati esposti nel mod. 770
   Ordinario.

### VISTO DI CONFORMITÀ E DICHIARAZIONE

L'apposizione del visto va effettuato compilando l'apposito riquadro "VISTO DI CONFORMITÀ" presente nel Frontespizio del mod. UNICO / IRAP / 770.



VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.								
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA							
		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997								

Per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., l'apposizione del visto può essere effettuato **barrando la casella** "*Attestazione*" presente nel riquadro "*FIRMA DELLA DICHIARAZIONE*" del Frontespizio del mod. UNICO / IRAP / 770.

FIRMA DELLA	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):																		
DICHIARAZIONE	RF F	II RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RJ	RU	RV	RX	RZ	FC	TR	CE	TN	GN	GC
	N. modul	IVA											40.0						
				Invio avviso telematico all'intermediario							Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario								
Attention	Situazion	i particola	ri	Codice				FIRA	NA DEL	DICHIAR	ANTE								
Attestazione	Soggetto	Codice	fiscale																
			201							FIRMA	(								
	Soggetto	Codice	fiscale							FIRMA									
	Soggetto	Codice	fiscale																_
										FIRMA	U.								
	Soggetto	Codice	fiscale							FIRMA									
	Soggetto	Codice	fiscale								(c)								
	5.50									FIRMA									

#### SANZIONI IN CAPO AL CERTIFICATORE

In base all'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, in capo al certificatore, in caso di **rilascio infedele** del visto di conformità è applicabile la **sanzione** da € 258 a € 2.582.

La predetta sanzione è applicabile a condizione che sia stata attivata la liquidazione automatica ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 o il controllo ex artt. 54 e seg., DPR n. 633/72 o 36-ter e seg., DPR n. 600/73 e che l'imposta non sia inferiore a € 10,33, come previsto dall'art. 12-bis, DPR n. 600/73.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.9.2007, n. 52/E (par. 4.1.2) la violazione in esame può essere regolarizzata tramite il **ravvedimento operoso** (riduzione della sanzione a 1/8 del minimo) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la stessa è stata commessa.



È possibile beneficiare della **definizione agevolata con riduzione a 1/3** della sanzione ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97. Ciò non esclude l'applicabilità delle sanzioni accessorie di seguito illustrate.

In presenza di violazioni **ripetute o particolarmente gravi** è prevista la **sospensione** della facoltà di rilasciare il visto per un **periodo da 1 a 3 anni**. In caso di violazioni commesse successivamente alla sospensione è disposta **l'inibizione** della facoltà di rilasciare il visto. ■

